



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

Deliberazione n. 3245/II

Procedimento disciplinare a carico di:

MAIETTI Fabiana (RUI n. A000136630)

IL COLLEGIO

II Sezione

COMPOSTO DA: **dott. Libertino Alberto Russo** - presidente
avv. Claudia Bortolani - componente
prof. Ciro Gennaro Corvese - componente

VISTO il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 45 del 3 maggio 2016 di nomina dei componenti della II Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO il Provvedimento IVASS n. 52 del 23 novembre 2016 di nomina a componente della seconda Sezione del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha soppresso l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, affidandone le funzioni all'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013, corrispondentemente all'entrata in vigore del relativo Statuto approvato con D.P.R. 12 dicembre 2012;

CONSIDERATO che le norme menzionate risultano applicabili al presente procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nonché dell'art. 37, comma 1, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell'art. 97, comma 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in quanto le violazioni contestate riguardano fatti antecedenti al 1° ottobre 2018;

SENTITO, con riguardo alle attribuzioni di competenza, il Servizio Vigilanza Intermediari;
HA DELIBERATO nell'adunanza del 6 marzo 2019, nel procedimento n. 4281, la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 18 luglio 2018 l'IVASS richiedeva a Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. (di seguito: Reale Mutua - R.M.) documentazione in merito alla revoca per giusta causa intimata in data 4 luglio 2018 alla società Maietti Fabiana Sas (di seguito: l'agenzia), di cui Fabiana Maietti era responsabile dell'attività di intermediazione.

Veniva quindi trasmessa l'informativa e la documentazione richiesta ed in particolare:

- relazione riepilogativa dei principali eventi, corredata della corrispondenza che ha preceduto la revoca;
- lettera di recesso per giusta causa, intimata dall'impresa all'agenzia in data 4 luglio 2018;
- verbale delle operazioni di riconsegna redatto dall'impresa in data 3 agosto 2018.

Da tale relazione emergeva che i motivi della revoca erano stati:

- il mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento della rivalsa dovuta a Reale Mutua, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37 dell'Accordo Nazionale Agenti 2003, da parte della Maietti per conto dell'agenzia, che ne aveva interrotto il pagamento dal settembre 2017;
- la parziale rimessa di premi relativa alla prima quindicina di maggio 2018;
- l'illecita sottrazione di somme dal conto corrente separato d'agenzia per € 15.783,80, in totale disaccordo e contravvenendo alle istruzioni di Reale Mutua.

Dalla lettura della corrispondenza intercorsa tra l'agenzia e l'impresa mandante anteriormente alla revoca per giusta causa risultava, peraltro, che la Maietti aveva dichiarato espressamente, per conto dell'agenzia, di volersi avvalere degli accrediti riconosciuti dalla compagnia per contributi gestione danni e sovra-provvigioni per l'anno

2017, stornandoli dal saldo contabile della quindicina in corso alla data del 15 maggio 2018.

Detti accrediti, inizialmente quantificati in € 13.475,00, erano stati poi stati ricalcolati in € 15.783,80 e decurtati della rimessa premi relativi alla prima quindicina di maggio 2018 dovuti dall'agenzia.

L'IVASS, con nota del 6 novembre 2018, richiedeva a Reale Mutua di documentare tale mancata rimessa e, con comunicazione del 23 novembre 2018, pervenuta ad IVASS in pari data, Reale Mutua trasmetteva l'informativa e la documentazione richiesta, in particolare chiarendo che alla data del 15 maggio 2018 l'agenzia doveva all'impresa la somma di € 28.507,78, relativa ai premi incassati tra il 1° maggio 2018 e il 15 maggio 2018, ma questa, anziché bonificare all'impresa l'intera somma, aveva effettuato una rimessa di soli € 12.723,98, trattenendo per sé l'importo di € 15.783,80, importo che era stato poi bonificato, in data 16 maggio 2018, dal conto corrente separato in favore della stessa agenzia, come si evince dall'estratto dell'elenco dei movimenti dal 01.04.2018 al 09.08.2018, trasmesso dall'impresa. Il conto era stato poi chiuso in data 9 agosto 2018 a seguito della revoca del mandato, senza che l'importo di € 15.783,80 fosse stato versato a Reale Mutua.

Sulla base di tali acquisizioni, alla Maietti veniva contestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 4 del Regolamento IVASS n. 2 dell'8 ottobre 2013, la violazione delle seguenti disposizioni, vigenti all'epoca dei fatti:

- a) *art. 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per non aver rimesso all'impresa somme percepite a titolo di premi assicurativi;*
- b) *art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in combinato disposto con l'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per aver contravvenuto agli obblighi di separazione patrimoniale, procedendo indebitamente - allo scopo di ridurre il debito dell'agenzia nei confronti della compagnia derivante da obblighi di rivalsa - a trasferire dal conto corrente separato al conto gestionale d'agenzia somme giacenti sul conto separato;*
- c) *art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per non aver rispettato le regole generali di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.*

Comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b), punto 5), del medesimo Regolamento.

In data 28 gennaio 2019 la Maietti, assistita dal suo consulente dott. Gianluca Sostegno, faceva pervenire memoria difensiva, corredata da ampia documentazione, nella quale, reiterando gli argomenti già sottoposti con dettagliata richiesta motivata, cui la compagnia non aveva dato riscontro, esponeva che le ragioni del contrasto erano iniziate quando lei aveva segnalato alla R.M. la necessità di revisione della rivalsa che aveva proseguito a corrispondere alla stessa, a seguito del subentro nella precedente gestione in capo al di lei padre Vittorio Maietti, poi confermata alla società in accomandita nella quale anch'essa aveva assunto la carica di accomandatario. Aveva infatti rappresentato alla compagnia il verificarsi di situazioni obiettive che giustificavano detta revisione, comunque già ratealmente corrisposta in misura consistente. La R.M. invece, non solo non aveva dato seguito alle sollecitazioni, ma aveva a sua volta trattenuto in autotutela somme spettanti all'agente per sovra-provvigioni. Da qui la sua iniziativa di trattenere le somme dovute dai successivi premi incassati.

All'odierna adunanza l'incolpata, come più ampiamente si vedrà, nel confermare le precedenti difese ha ribadito che non era comunque preclusa dalle regole di settore la possibilità di trattenere, al momento della rimessa dei premi, le sovra-provvigioni, essendo queste assimilabili sotto ogni profilo alle provvigioni, certamente compensabili. Ha ribadito che in realtà era agevole comprendere che la compagnia avesse messo in atto una provocazione, alla ricerca di un pretesto per interrompere il rapporto di agenzia.

Il collegio ha quindi deliberato nei termini seguenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il collegio che le argomentazioni sottoposte dalla sig.ra Maietti a sostegno della sua difesa appaiono meritevoli di attenzione siccome non certamente prive di una utile consistenza.

Come si è ricordato nelle premesse di fatto, la Maietti ha affidato la sua difesa ad una serie di argomentazioni, tendenti a dimostrare la insussistenza dei presupposti di realizzazione di un illecito disciplinare nella complessa vicenda che aveva caratterizzato i rapporti con la compagnia.

Rileva la Maietti che la c.d. "rivalsa portafoglio", da cui aveva avuto origine il contrasto, rientra in realtà nelle c.d. PNA, ossia Partite Non Assicurative, e consiste in una sorta di riconoscimento, da parte di un agente subentrante ad un altro, del vantaggio derivante dall'avviamento correlato al portafoglio esistente.

Non sfugge – ai fini valutativi di cui *infra* - che nella specie la Maietti era subentrata al padre e quindi alla società di persone con lo stesso costituita fino al di lui pensionamento.

Essa si era comunque trovata nella formale posizione di doversi sobbarcare al pagamento di un consistente somma, rateizzata nel corso degli anni, ma che alla fine, volgendo verso il saldo dell'intera somma, si sarebbe rivelata non più concretamente adeguata rispetto alla situazione come ricavabile dalla evoluzione dei rapporti.

Sostiene sul punto la Maietti che la Compagnia si era resa protagonista negli anni 2009 e 2010 di un consistente storno di portafoglio, soprattutto per il ramo RCA, dove i premi si erano ridotti di ben €. 984.311,51, per un calo pari al 40% dei premi, con una diminuzione del numero di polizze di circa tremila e dunque con la corrispondente perdita di provvigioni per quasi centomila euro. Senza contare inoltre gli effetti negativi dipendenti dalla sopravvenuta liberalizzazione di cui al c.d. decreto "Bersani".

La compagnia, ancora, aveva modificato in peggio le tariffe e questo aveva causato il passaggio di ben quattro subagenti ad una nuova compagnia, che praticava condizioni più vantaggiose.

Secondo la tesi sostenuta anche nel giudizio ordinario dalla Maietti, la rivalsa portafoglio ex art 37 ANA, per non trasformarsi in uno strumento iniquo, dovrebbe considerarsi suscettibile di revisione allorquando non risultasse più congrua rispetto alla redditività del portafoglio ereditato. Soprattutto, ed anche per regola di correttezza e buona fede, la compagnia avrebbe dovuto comunque rivedere detta indennità, ed invece questa, ad ennesima (e documentata) sollecitazione a rivedere amichevolmente la questione, aveva reagito con una ispezione, dalla quale – a suo dire - appariva evidente il tentativo di trovare pretesti per penalizzare l'agenzia.

Tali circostanze – si noti – trovano comunque obiettivo riscontro negli atti e soprattutto nella ispezione del 19 febbraio/15 marzo 2018, che aveva infatti dovuto constatare la regolarità dei fogli di cassa ed al massimo "lievi anomalie" non suscettibili di specifiche contestazioni.

Fino al maggio successivo la Maietti aveva dunque confermato la propria volontà di corrispondere il residuo della rivalsa in una più ridimensionata entità, ma la compagnia, senza accettare alcun tipo di dialogo, aveva alla fine operato in autotutela una compensazione del proprio credito relativo alla rivalsa, defalcandone l'importo dalle sovra-provvigioni nelle more maturate dall'agente. La quale agente, come si è premesso, aveva a sua volta reagito compensando tale somma dai premi successivi in scadenza, nei termini appunto della contestazione.

Da qui la revoca per giusta causa, cui si è aggiunta, come prospettato dalla Maietti, perfino l'escussione della fideiussione da parte della compagnia, con notevole ulteriore pregiudizio patrimoniale lamentato dalla agente cessata.

Orbene, osserva il collegio che non è certamente questa la sede per interloquire sulla fondatezza delle opposte posizioni in conflitto, essendo ciò riservato alla controversia dinanzi al Giudice ordinario, che le parti hanno infatti separatamente adito.

Merita solo in questo procedimento disciplinare rilevare come la incolpata abbia dopo tutto agito nella intima consapevolezza, non di venir meno ai propri doveri istituzionali di intermediario assicurativo, ma di esercitare un proprio diritto, simmetricamente corrispondente alla operazione in autotutela che aveva posto in essere la compagnia, e da questa soggettivamente legittimata.

Ma in realtà, così come la compagnia, a chiusura di una questione sollevata dalla Maietti e sulla quale non aveva mai accettato un contraddittorio, nel compensare unilateralmente il proprio preteso credito della rivalsa (esulante dalle partite assicurative, come puntualmente fatto rilevare dalla difesa), aveva ommesso di rimettere interamente le somme incontestabilmente dovute all'agente a titolo provvigionale; allo stesso modo, ed in violazione di regole formali corrispondenti, la Maietti non avrebbe dovuto trattenere la pur non rilevante somma (dato, quest'ultimo, sintomatico di una posizione di puro principio) indebitamente trattenuta dalla compagnia. Almeno, senza un accordo; che nella specie comunque non era mancato per colpa della agente.

Il suggestivo suggerimento interpretativo proposto dalla difesa, circa la equiparazione delle sovra-provvigioni alle provvigioni (che l'agente poteva anche contrattualmente trattenere) per inferirne la formale legittimità della condotta, a prescindere dalla fondatezza dell'assunto, non tiene però conto, in termini certamente assorbenti, che le somme trattenute dalla Maietti, comunque definibili, non attenevano alla conclusione degli affari per i quali veniva eseguita la rimessa (difatti a sua volta al netto delle relative



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari

provvigioni), ma appunto alle così definite sovra-provvigioni afferenti a diverse operazioni anteriori. Venendo così a mancare il supporto giuridico della possibile deroga al principio della intangibilità delle rimesse dei premi; a nulla, infine, rilevando che fosse o meno lecita l'operazione in autotutela da parte della compagnia, che quella reazione aveva provocato: valutazione, come si è detto, rimessa a diversa sede contenziosa, peraltro adita.

Ora, ritiene il collegio che il sistema disciplinare non possa tuttavia rivelarsi insensibile alla rilevanza dell'elemento soggettivo dell'illecito, tutte le volte in cui, per esempio per errore incolpevole o convincimento putativo, l'autore del fatto abbia agito con la intima certezza di operare nei limiti della legalità.

Che tale nella specie sia stato l'atteggiamento soggettivo della Maietti, vieppiù sorretto dal parere di un esperto, non pare dubbio al collegio; traendosi tale conclusione non tanto dalla pur eloquente considerazione, prospettata in difesa, della modesta entità della somma, nel coacervo degli affari intercorsi con la compagnia, tale cioè da non meritare il rischio di una compromissione del prestigio professionale; quanto prima di tutto e coerentemente dalla obiettiva successione dei fatti come accertati nel procedimento e prima analizzati.

Da qui il dovuto riconoscimento della esistenza di una circostanza dirimente, che impone l'archiviazione del procedimento.

P. T. M.

Il Collegio di Garanzia delibera all'unanimità l'avviso che nei confronti della sig.ra **Fabiana Maietti** sia disposta l'**archiviazione**.

Roma, 6 marzo 2019.

IL PRESIDENTE est.
(Libertino Alberto Russo)